

Comparative and Transnational Law

7

Domenico di Micco

**I tre pilastri della globalizzazione del
diritto**

di Micco, Domenico, "I tre pilastri della globalizzazione del diritto", CDCT working paper 16-2013/ Comparative and Transnational Law 7, available at <http://www.cdct.it/Pubblicazioni.aspx>

Abstract

IT *Le peculiarità del mondo, le diversità che sino a ieri ne hanno alimentato le sorti, sembrano cedere il passo a un processo di omologazione dell'umanità sempre più incalzante, che l'innovazione scientifica e tecnologica la crescita economica spinge su territori sino a ieri inesplorati, costringendo l'uomo a riconsiderare l'estensione del mondo, le dinamiche tra le culture, i movimenti di persone, di popoli, di merci, nonché le trasformazioni delle società umane nel loro complesso di acquisizioni storiche.*

Sotto il nome di globalizzazione, globalization, mondialisation, o Globalisierung, questa rivoluzione silenziosa si è imposta nella letteratura economica e sociologica dell'Occidente nell'ultimo decennio del Novecento – senza però approdare a una definizione univoca e condivisa del fenomeno .

In questo quadro il diritto è chiamato a fornire visioni d'insieme capaci di raffigurare tempi e spazi nuovi, pronunciandosi quale espressione obbligata del cambiamento, rinnovandosi tanto nei contenuti, quanto nella percezione che ha di se stesso.

Keywords: globalizzazione, culture umane, global civil society, g-local law.

EN *Peculiarities and differences of cultures that, until yesterday, fuelled the dynamic of the world, seem abruptly to give way to processes of homologation of human vicissitudes. Scientific and technological innovations, together with economic growth, push human consciousness into a new, unexplored environment. Man is forced to reconsider the extension of the world, the interactions between cultures, the movements of persons, peoples, goods, and the transformation of the legacy of the past which all human societies are currently undergoing.*

This silent revolution has established itself in the economic and sociological literature since the last decade of the XX century, although a shared definition of the concept of globalisation is lacking, apart from the reference to a sort of inextricable network or relationships strengthened by mutual and functional interdependencies.

In this context, the task of the law is to provide new overarching frameworks for the times to come and for these new spaces, renewing itself both in terms of content and perception of its role.

Keywords: globalization, human cultures, global civil society, g-local law.

I TRE PILASTRI DELLA GLOBALIZZAZIONE DEL DIRITTO

DOMENICO DI MICCO

Indice

1. Il problema della definizione. – 2. I tre pilastri della globalizzazione: tecnica, mercato, crescita. – 3. Una globalizzazione, due percezioni. – 4. Per una *Global civil society*. – 5. Il posto del diritto. – 6. Il compito del diritto nel mondo globale: conclusioni.

1. Il problema della definizione

Da alcuni decenni le peculiarità del mondo, le sue sfumature, le diversità che sino a ieri ne hanno alimentato le sorti, sembrano cedere il passo a *un processo di omologazione delle vicissitudini umane sempre più incalzante, che l'innovazione scientifica e tecnologica spinge su territori sino a ieri inesplorati costringendo l'uomo a riconsiderare l'estensione del mondo, le dinamiche tra le culture¹, i movimenti di persone, di popoli, di merci, nonché le trasformazioni delle società umane nel loro complesso di acquisizioni storiche.*

Sotto il nome di *globalizzazione, globalization, mondialisation, o Globalisierung*, questa rivoluzione silenziosa si è imposta nella letteratura economica e sociologica dell'Occidente nell'ultimo decennio del Novecento – prescindendo da una definizione univoca e condivisa del fenomeno – e concretandosi in una sorta di *progressiva integrazione del mondo²* rafforzata da una fitta e inestricabile rete di reciproche interazioni spaziali e interdipendenze funzionali, tali da far dire a Pierre Bourdieu che nell'espressione *contrazione dello spazio-mondo* sarebbe condensato un sentire così forte e immediato, da negare l'opportunità di qualsiasi ulteriore definizione ³. Secondo l'autore, infatti, nella parola *globalizzazione* sarebbe racchiuso uno “pseudoconcetto”, ovvero un significante

¹ Per un'ampia panoramica sul rapporto che lega la circolazione dei modelli giuridici e i rapporti tra le culture umane, si veda R. Sacco, *Antropologia giuridica. Contributo a una macrostoria del diritto*, Il Mulino, Bologna, 2007.

² Per il sociologo C. H. de Saint-Simon, per il politologo H. J. Mac Kinder e per altri autori come D. Held e A.G. Mc Grew in *<The Great Globalization Debate: An introduction>*, in *The Global Transformations Readers*, Polity Press, Cambridge, 2000; tr. it. *Globalismo e antiglobalismo*, Il Mulino, Bologna, 2001, la globalizzazione è conseguenza naturale della Modernizzazione.

³ Z. Baumann, *Globalization: The Human Consequences*, Columbia University Press, New York, 1998, tr. it. *Dentro la globalizzazione: le conseguenze sulle persone*, Laterza, Bari, 2001.

capace di essere allo stesso tempo nozione descrittiva e prescrittiva⁴; una sorta di contenitore a contenuto variabile, al quale tutti riconoscono la stessa funzione, ma per il quale – se più di una persona fosse chiamata a definirlo – avremmo tanti diversi contenuti definitivi nel numero degli individui interrogati.

Uno “pseudoconcetto” si palesa a tutti nello stesso modo soltanto se svuotato dai contenuti dei casi concreti, soltanto se ricondotto allo spirito meta-definitivo: in poche parole, soltanto se *guardato da lontano*. Per questo motivo, seppur concorde con la riflessione di Bourdieu, ritengo più efficace parlare di *globalizzazione* come di un *teleconcetto*, suscettibile – un po’ come un quadro divisionista – di essere indagato e compreso *soltanto se guardato da debita distanza*, poiché da vicino le singole manifestazioni rischiano di far perdere il senso che è proprio del generale, del *globale*.

La difficoltà che ostacola il tentativo di fornire una definizione netta ed esaustiva è però un dato tutt’altro che trascurabile poiché rivela tutta l’impalpabilità di un concetto che nasconde lo sgomento e le reazioni disordinate di un’umanità costretta a prendere atto della *mutazione antropologica*⁵ in corso, che scaturisce da nuove e prepotenti costrizioni e dilatazioni del tempo, da nuove unità di misurazione dello spazio, da prospettive e da orizzonti che sino a ieri sembravano miraggi e che oggi, nel loro insieme, ridefiniscono i contorni dimensionali della stessa identità umana.

2. I tre pilastri della globalizzazione: tecnica, mercato, crescita

Seppur manchevole di una definizione fluida e condivisa – mancanza dovuta all’*estemporaneità del fenomeno* – a ben vedere, la globalizzazione riscontra la convergente attenzione di tutti gli osservatori su *tre aspetti funzionali*, veri e propri motori o fattori generanti, capaci di segnare il carattere di questa nuova età post-contemporanea, condizionata dall’improvviso *avanzamento tecnologico* degli ultimi decenni, dalla nascita di un *mercato mondiale* aperto a piazze sino a ieri escluse da ogni circuito economico, nonché dall’alto e abbagliante faro della *crescita*.

La reciproca interazione di questi fenomeni, che da adesso possiamo pensare quali *soggetti della globalizzazione* (*avanzamento tecnologico, mercato mondiale e crescita*), disegna il profilo sfuggente e impalpabile della realtà che osserviamo, poiché essi definiscono i contorni di un’epoca che, per la prima volta, si modella intorno a un’idea che non è più l’*uomo*, segnando la fine dell’antropocentrismo che aveva caratterizzato sin qui il lungo cammino della storia.

⁴ P. Bourdieu, *Contre-feux 2. Pour un mouvement social européen*, Liber, Paris, 2001; tr. it. *Controfuochi 2: per un nuovo movimento europeo*, Manifestolibri, Roma, 2001.

⁵ Si veda L. J. Pospisil, *Anthropology of Law: A Comparative Theory*, Harper & Row, New York, 1971.

Il ruolo avuto dalla tecnica nel cammino dell'umanità è certamente una questione centrale nel tentativo di comprendere l'oggetto di questa nostra indagine, e colpisce osservare nelle pagine di Hobbes⁶ come i filosofi abbiano intuito ben presto l'importanza di questo interrogativo, tanto da far scrivere al Filosofo che l'uomo sarebbe "*etiam famis futurae famelicus*" dal momento che prevede, anche da sazio, che domani avrà nuovamente fame.

Già nel *Protagora*, infatti, Platone racconta che Zeus incaricò Epimeteo (*epi-metis*, colui che pensa dopo) di assegnare a tutti i viventi delle qualità, gli istinti. Giunto di fronte all'uomo, Epimeteo non aveva più nulla da donare giacché era stato troppo generoso nelle attribuzioni precedenti. Zeus, impietosito dalla malasorte dell'uomo, incaricò Prometeo (*pro-metis*, colui che pensa prima) affinché questi donasse agli uomini la propria *pre-veggenza*, ovvero la capacità di *vedere prima*; a differenza dell'animale, che dal giorno in cui nasce sa tutto quello che deve fare, l'uomo sarebbe "un essere così problematicamente dotato da dover fare di una *natura trasformata* il punto di appoggio della propria, dubbia, capacità di vivere"⁷. Ecco spiegata l'espressione di Hobbes.

Grazie al dono di Prometeo, l'uomo può dire di esser *nato tecnico* e, grazie alla tecnica, ha potuto proclamarsi "maître et possesseur du monde"⁸.

La tecnica però sa *come* si devono fare le cose, ma non sa né *se* si devono fare, né *perché* si debbano fare; così, fino a quando la tecnica è stata modesta, essa ha consentito all'uomo una signoria indiscussa sul mondo, ma da quando essa ha abdicato dal ruolo di *oggetto* – come ci ricorda Heidegger⁹ – ed ha iniziato a diventare protagonista, *soggetto* e motore delle vicende umane, ebbene da quel momento *essa ha cessato di essere mezzo*, espandendosi al punto tale da divenire *l'ambiente*, all'interno del quale l'uomo subisce una mutazione disarmante e paralizzante che non dipende dall'uso che facciamo dei mezzi, bensì dal fatto stesso che ne facciamo uso: in questo senso la tecnica segna l'età della globalizzazione.

La tecnica *trasforma il modo di fare esperienza nel mondo* che non è più ciò in cui l'uomo si muove, ma è ciò che si muove intorno all'uomo che sta seduto: "Gli avvenimenti vengono a noi, non siamo noi ad andare verso di loro"¹⁰ sicché *l'uomo globalizzato* non è più attore nelle sorti mondo, ma spettatore

⁶ Th. Hobbes, *Elementorum philosophiae sectio secunda: De homine* (1658); tr. it. *Elementi di filosofia: Il corpo-L'uomo*, UTET, Torino, 1972, capitolo X, p. 588.

⁷ A. Gehlen, *Zur Geschichte der Anthropologie* (1957), tr.it. *Per la storia dell'antropologia*, in *Antropologia filosofica e teoria dell'azione*, Guida, Napoli, 1990, p. 198.

⁸ R. Descartes, *Discours de la méthode* (1637); tr.it. *Discorso sul metodo*, in *Opere*, Laterza, Bari, 1986, vol. I, Parte V, p. 318.

⁹ M. Heidegger, *Brief über den "Humanismus"* (1946); tr. it. *Lettura sull'umanesimo*, in Segnavia, Adelphi, Milano, 1987.

¹⁰ G. Anders, *L'uomo è antiquato*, Libro I, *Considerazioni sull'anima nell'epoca della seconda rivoluzione industriale*, Bollati Boringhieri, Torino, 2007, p. 132.

involontario del mondo: come dire, se non può più guidare il suo destino, non è detto che debba rinunciare a guardarlo.

Ma “ciò che è veramente inquietante – ammonisce Heidegger – non è tanto che il mondo si trasformi in un completo dominio della tecnica. Molto più inquietante è che *l'uomo non sia preparato* affatto a questo radicale mutamento del mondo; non siamo ancora capaci di raggiungere, attraverso un pensiero meditante, un confronto adeguato con ciò che sta realmente emergendo nella nostra epoca”¹¹. Già, perché è questo il punto: *la globalizzazione non si consegna all'esecrazione della storia*, non attende di essere definita; essa definisce se stessa *scorrendo*, come il fiume definisce il suo corso.

Il secondo elemento che caratterizza l'uomo globalizzato è certamente il suo ruolo di pedina nel *mercato globale*. Prima dell'avvento del mercato gli uomini regolavano i rapporti sulle cose attraverso quella figura che in antropologia si chiama *scambio simbolico* che si manifestava ora nella rapina ora nel dono dove, in entrambi i casi, il vantaggio sta tutto da una parte.

Questi scambi erano regolati sulla base della *forza*: quella del donatore che attraverso il dono celebrava la sua potenza, oppure quella dell'offensore che imponeva la propria volontà all'offeso. A ben vedere rapina e dono – le figure più risalenti di passaggio di proprietà – non sono incentrate tanto sull'oggetto della fattispecie, quanto sui *rapporti tra i soggetti* che ne sono autori e sulle loro volontà¹². Con l'introduzione del denaro, sebbene né dono né furto scompaiano, nell'incontro diventa centrale l'*oggetto*, il quale trasforma lo scambio da espressione di soggetti a *incontro di oggetti*.

Il mercato ha per così dire liberato i soggetti dalle reciproche sudditanze personali giacché non entrano più in contatto tra loro come *persone* ma come *portatori di interessi*: nel mercato – e questo ben da prima che si parlasse di globalizzazione – sono gli interessi a porre in relazione gli individui, che tendono a diventare sempre più simili tra loro come le monadi di Leibniz¹³, poiché nel mercato le cose e i rapporti tra le cose sono regolate da leggi che determinano in modo autonomo il proprio campo d'azione.

L'uomo non è più in rapporto con il mondo, ma con le regole che governano gli scambi e le cose, che si reggono sul binomio *produzione-consumo*, dove è decisivo il *carattere perpetuo* del processo: non si produrranno solo gli oggetti, ma anche il bisogno di questi, per garantire la necessità delle merci segnando il carattere “onnivoro” della produzione globalizzata.

¹¹ M. Heidegger, *Gelassenheit* (1959); tr.it. *L'abbandono*, Il Melangolo, Genova, 1983, p. 36.

¹² Per un'attenta riflessione sulla categoria dello scambio simbolico si rimanda a M. Mauss, *Essai sur le don* (1924); tr. it. *Saggio sul dono*, in *Teoria generale della magia e altri saggi*, Einaudi, Torino, 1965; G. Bataille, *La notion de dépense* (1933); tr. it. *La nozione di dépense*, in *La parte maledetta*, Bertani, Verona, 1972; J. Baudrillard, *L'échange symbolique et la mort* (1976); tr. it. *Lo scambio simbolico e la morte*, Feltrinelli, Milano, 1979.

¹³ G. W. Leibniz, *Principes de philosophie ou Monadologie* (1714), tr. it. *Monadologia*, in *Saggi filosofici e lettere*, Laterza, Bari, 1963.

Il terzo elemento che sottende alla riflessione e fa da preludio ai primi due è il mito della *crescita*: infinita e inarrestabile, non sembra avere un vero scopo se non quello di *continuare a crescere e far crescere* l'economia, la tecnica e il mercato in nome di un imperativo totalizzante, di una luce invadente e onnipresente capace sì di illuminare le vicende umane, ma come “un faro, ai piedi del quale però non c'è luce”¹⁴.

Così, i nuovi orizzonti producono spaesamento; le frontiere del mondo non globalizzato cadono, e con esse il senso di una molteplicità ordinata e definibile, rassicurante.

Un'incessante sensazione d' indefinito pervade le identità e s'insinua nel tentativo continuo di individuare nuove frontiere e limiti diversi per territori e categorie. Soprattutto a Occidente, dove dilaga la paura che la globalizzazione assuma l'aspetto di un'inarrestabile “corsa al ribasso”.

3. Una globalizzazione, due percezioni

“Perché l'umanità ha conosciuto tassi di sviluppo così diversi nei vari continenti?”¹⁵ si domanda l'autore di *Armi, acciaio e malattie* inseguendo una serie di ardite risposte la cui comune premessa è la constatazione oggettiva della plurisecolare supremazia occidentale.

È dunque l'Occidente – per la prima volta ridimensionato dopo secoli di egemonia culturale ed economica – costretto a reinventarsi rivedendo gli equilibri che sino a ieri credeva solidi e definitivi, o è forse il resto del mondo ad aver iniziato a crescere improvvisamente sulla linea tracciata, sino a oggi in solitaria, proprio dall'Occidente?

E ancora: questa globalizzazione, questo incessante senso del divenire, questo sconvolgente e disarmante spostamento continuo di limiti e frontiere, è forse la prova dell'estensione e dell'incoronazione del modello occidentale a riferimento per tutto il globo, o è piuttosto il frutto della sua negazione totale da parte di quei territori e di quei popoli che sino a ieri avevano dovuto arrendersi all'idea che scrivere la storia fosse prerogativa dell'uomo bianco?

Entrambe. Dipende da dove si guarda la globalizzazione.

Tra queste domande e le relative risposte si cela la necessità di dare evidenza al fenomeno in corso che vede una *ridistribuzione su scala globale di poteri*¹⁶, di *soggetti* che ne sono investiti, dei *controlli* che possono essere esercitati all'interno di una dilagante autoreferenzialità dell'agire economico, che fa sentire l'Occidente più simile all'Ulisse di Dante, spinto sempre avanti verso la catastrofe, che non all'Odisseo di Omero, capace di tornare a Itaca. E starci.

¹⁴ E. Bloch, *Das Prinzip Hoffnung*, (1959); tr. it. *Il principio speranza*, Garzanti, Milano, 1994, vol. III, p. 1587.

¹⁵ Si chiede J. Diamond in *Guns, Germs and Steel. The Fates of Human Societies* (1997); tr. it. *Armi, acciaio e malattie*, Einaudi, Torino, 1998.

¹⁶ Sul punto si veda A. Giddens, *Europe in the Global Age*, Polity Press, Cambridge, 2007; tr. it. *L'Europa nell'età globale*, Laterza, Bari, 2007.

La risposta non può che essere una sola per tutte le domande: lo stesso fenomeno, la globalizzazione, si presta necessariamente a una doppia lettura senza rischiare sdoppiarsi, di tradirsi; se è vero, infatti, che i quasi tre miliardi e mezzo di persone che sino a ieri non prendevano parte a nessun modello di sviluppo economico oggi crescono a ritmi inarrestabili, detenendo – come nel caso della Cina verso gli USA – le chiavi del debito pubblico di molti paesi occidentali e vivendo quest’epoca di prosperità come un ingresso nel “sogno occidentale”, è vero anche che l’Occidente vive questa redistribuzione, questo processo di ricerca di un nuovo baricentro per il mondo come il *tramonto del modello occidentale*: come una sorta di *deoccidentalizzazione forzata*. Persino come un sopruso.

La globalizzazione spinge i paesi emergenti a rincorrere l’immagine forte dell’Occidente di ieri e a imitarlo, ma costringe l’Occidente di oggi a fluttuare in spazi ora fisici ora mentali, certamente destrutturati, nei quali si naviga a vista, senza sponde; e viene alla mente Ernest Gellner che, riferendosi al passaggio dalla società agricola a quella industriale, scrive: “la transizione presenta un certo carattere di caduta entropica, equivale cioè a un movimento *da un modello acquisito a una causalità sistematica* dove le vecchie strutture si dissolvono e sono sostituite da una certa totalità fluida”¹⁷.

4. Per una *Global civil society*

È innegabile che stia prendendo vita, grazie ai nuovi mezzi di comunicazione, un’autentica *koiné culturale globale* fondata sull’interazione costante e necessaria tra le diverse civiltà e culture del pianeta, ispirata da una coscienza unitaria volta a fare del litigioso e anarchico mondo degli Stati sovrani di ieri il “villaggio globale” di domani, dove – come sostiene Habermas – la nuova comunicazione globale svilupperà rapporti di “intimità civile” tra tutti gli uomini, definendo l’identità di una sfera pubblica planetaria per la nuova “società mondiale” (*Weltgesellschaft*)¹⁸.

Più radicalmente Serge Latouche ha sostenuto che la globalizzazione nel segno dell’Occidente non produce alcuna integrazione ma che, in realtà, essa offra solo deculturazione e smarrimento per i popoli che non sono stati in grado di resisterle¹⁹. Eppure la globalizzazione culturale non è un rullo compressore.

Essa non produce l’automatica occidentalizzazione del mondo, al contrario assistiamo impreparati e quasi sorpresi al tramonto del solido

¹⁷ E. Gellner, *Nazioni e nazionalismo*, Editori Riuniti, Roma, 1985.

¹⁸ J. Habermas, *Staatsbürgerschaft und nationale Identität. Überlegungen zur europäischen Zukunft*, Erker Verlag, St. Gallen, 1991; tr. it. *Morale, diritto e politica*, Einaudi, Torino, 1992.

¹⁹ Sulla questione si rimanda a S. Latouche, *L’occidentalisation du monde. Essai sur la signification, la portée et les limites de l’uniformisation planétaire*, La Découverte, Paris, 1989; tr. it. *L’occidentalizzazione del mondo. Saggio sul significato, la portata e i limiti dell’uniformazione planetaria*, Bollati Boringhieri, Torino, 1992.

modello di Vestfalia, poiché si fa largo e si diffonde l'opinione per cui il sistema degli Stati sovrani – lo abbiamo già accennato – sarebbe avviato verso un rapido e ineluttabile tramonto che vedrebbe scomparire nei non luoghi della globalizzazione quel sistema che si era affermato in Europa, dopo la guerra dei Trent'anni finita con la pace di Vestfalia del 1648, come primo ordinamento internazionale veramente moderno.

Questo modello – che raccoglieva i risultati di secoli di relazioni tra gli Stati – si fondava sul pluralismo degli Stati nazionali, territoriali e sovrani, non attribuendo alcun potere politico o giuridico a soggetti esterni. Questo equilibrio nel Novecento si è esteso al mondo con l'allargamento della comunità internazionale pur mitigato dalle modifiche introdotte dalla Carta delle Nazioni Unite che, creando il Consiglio di sicurezza, introduce l'esistenza di poteri sovranazionali molto ampi.

L'importanza di Vestfalia sotto il profilo giuridico risiede nel fatto che *i soggetti del diritto internazionale sono esclusivamente gli Stati*, con buona pace degli individui. Non esistono a livello internazionale né un legislatore né un governo che abbia potere di legiferare con validità *erga omnes*. Il diritto internazionale dipende dunque dalla volontà degli Stati nazionali e dalle consuetudini cui essi riconoscono legittimità.

Oggi questo sistema è in declino poiché si è rotta l'idea di Stato-Nazione.

Crolla il mito della *domestic jurisdiction* che sottraeva gli affari interni di ogni singolo Stato all'ingerenza di altri Stati o organizzazioni sovrastatali, e cade nel peggiore dei modi: eroso ora da fonti normative esterne, ora da contropoteri locali, da soggetti sovranazionali e transnazionali di diritto pubblico e privato.

Al posto del modello di Vestfalia si va affermando un modello deregolato e globale, in cui soggetti pubblici dotati di poteri politici, soggetti privati dotati di poteri privati ma di forte ingerenza pubblica e scarsa legittimazione democratica, delineano i tratti salienti per una nuova *governance* globale, in cui lo Stato stesso è pensabile solo come collettore di una moltitudine di agenzie e istituzioni private come le grandi imprese economiche, i mercati, gli osservatori internazionali e le agenzie di *rating*, che concorrono a definire i nuovi confini di un'impalpabile identità globale.

In questo quadro *il diritto è chiamato a fornire visioni d'insieme* capaci di raffigurare tempi e spazi nuovi pronunciandosi quale espressione obbligata del cambiamento, rinnovandosi tanto nei contenuti quanto nella percezione che ha di se stesso²⁰.

²⁰ Si rinvia a S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, Laterza, Bari, 2012.

5. Il posto del diritto

Nel nuovo spazio globale, senza sponde, il diritto si espande e si contrae, si frammenta e s'impoverisce, si compatta e s'irrigidisce, ridisegnando tutele collettive e individuali, ridistribuendo poteri e subendo le soggezioni del mercato. Forse, come nella fortunata immagine di Arturo Carlo Jemolo, si concreta un'isola - qui il nuovo spazio globale - che "il mare del diritto può solo lambire"²¹ aprendo la strada all'ipotesi di un "non diritto"²², non già inteso come "assenza" bensì come coesistenza accanto al diritto di norme morali e sociali, di norme spontanee e ingovernabili, che rivelano l'ormai palese inadeguatezza degli spazi tradizionali del diritto rispetto al nuovo mondo senza sponde - che è anche il nuovo mondo del diritto - dove si sgretola il monopolio delle istituzioni politiche nella creazione della norma.

L'età moderna aveva plasmato un diritto interamente autoritativo, dove lo Stato disciplinava perfino i rapporti privati nella quotidianità dei privati stessi; ora l'età globalizzata vede la rifioritura di un diritto spontaneo prodotto da privati²³, come si vede nella comunità degli affari, ad esempio, che sta producendo un suo diritto comune, una nuova *lex mercatoria*²⁴, commissionata ai giuristi e messa sul mercato come qualsiasi altro bene, senza il coinvolgimento delle istituzioni, dunque senza il filtro dell'approvazione democratica a conferma del ruolo sempre più marginale di legislatori e tecnici nel fenomeno della nascita del diritto giacché le norme giuridiche rivolte all'economia nascono sempre più al di fuori di ogni possibile quadro istituzionale²⁵.

Questo, peraltro, se il riferimento è strettamente legato al diritto commerciale, non deve stupire giacché è un tratto pressoché costante delle leggi mercantili nella storia una certa insofferenza verso confini politici nazionali²⁶ intesi quali argini invalicabili e netti per la norma (si pensi al carattere spiccatamente transnazionale che ha guidato lo sviluppo di istituti come cambiale e commenda); ma non può non suscitare sconcerto quando ad essere "privatizzati" sono interi settori del diritto, storicamente affidati al monopolio dello Stato²⁷, che insieme concorrono a definire l'identità dei soggetti e i caratteri identitari di ciascuna società umana.

²¹ A. C. Jemolo, *La famiglia e il diritto*, in *Pagine sparse di diritto e storiografia*, Giuffrè, Milano, 1957, p. 241.

²² M. R. Ferrarese, *Il diritto al presente. Globalizzazione e tempo delle istituzioni*, Il Mulino, Bologna, 2002.

²³ F. Galgano, *La globalizzazione nello specchio del diritto*, Il Mulino, Bologna, 2005.

²⁴ G. Teubner, *Breaking Frames: la globalizzazione economica e l'emergere della lex mercatoria*, in *La cultura del diritto nell'epoca della globalizzazione. L'emergere delle costituzioni civili*, Armando, Roma, 2005.

²⁵ P. Grossi, *Globalizzazione, diritto, scienza giuridica*, in *Il Foro Italiano*, maggio 2002.

²⁶ L. Goldschmidt, *Storia universale del diritto commerciale*, UTET, Torino, 1913.

²⁷ M.R. Ferrarese, *Le istituzioni della globalizzazione - Diritto e diritti nella società transnazionale*, Bologna, Il Mulino, 2000.

Ai processi di globalizzazione si accompagna anche una naturale trasformazione degli apparati normativi, si afferma quello che è stato indicato come lo “spazio giuridico globale” e si diffonde l’idea di un “globalismo giuridico”²⁸, nel quale accanto agli Stati e alle istituzioni sovranazionali come le Nazioni Unite, la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale, l’Organizzazione mondiale del commercio si sommano le corti penali internazionali, le *corporations*, le organizzazioni non governative, in un tripudio di nuove fonti per il diritto internazionale come ad esempio gli atti delle autorità regionali, i verdetti delle corti arbitrali e le elaborazioni normative delle *transnational law firms* che plasmano il continuo divenire della *lex mercatoria*, tra incessanti rielaborazioni del diritto contrattuale e costante elaborazione di modelli contrattuali atipici.

Cosa dire della “delocalizzazione dei rapporti economici attraverso contratti *self-regulating*, svincolati dai diritti nazionali e sottoposti al giudizio “privato” di arbitri internazionali”²⁹, del tentativo di normazione extrastatale in materia di contratto concretato nei principi di *Unidroit*, delle regole di comportamento nella gestione finanziaria introdotte anch’esse da privati, o del ruolo principi Ias, imposti anch’essi *erga omnes* da un soggetto privato?

In sostanza il diritto della globalizzazione si trova costretto a confrontarsi con un massiccio processo di “destatalizzazione” del diritto, dove al monopolio della *governance* di ieri si sostituisce la *governance a potere diffuso* di domani³⁰.

L’umanità è vissuta a lungo all’interno di un paradigma che sembrava inespugnabile, come ben ci ricorda l’aneddoto del mugnaio di Sans-Souci che, avendo subito un torto e vedendo passare il re a cavallo, si avvicinò al sovrano per chiedere giustizia ottenendo per risposta: “C’è un giudice a Berlino”.

Oggi quel paradigma vacilla.

Chi è il re e dove sono i giudici? Chi potrebbe rispondere ai tanti mugnai di Sans-Souci e che cosa dovrebbe dire loro dal momento che “nello spazio globale non c’è unità, sia nel senso che vi sono centonovantadue Stati, sia nel senso che vi sono circa duemila regimi regolatori diversi”³¹?

Il diritto non è più concepito *solo* in seno alle istituzioni e *concesso* dal sovrano; esso si produce da un’infinita galassia di esperienze diverse, da un numero sempre più alto di soggetti agenti e non istituzionalizzati, non riconducibili ad alcun modello del passato, capaci altresì di cancellare definitivamente quella fortunata idea ottocentesca che inseguiva e lodava il

²⁸ Si rimanda a D. Zolo, *I signori della pace. Una critica del globalismo giuridico*, Carocci, Roma, 1998.

²⁹ P. Montalenti, *Il diritto commerciale dalla separazione dei codici alla globalizzazione*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, Anno LXVI, Fasc. 2, Giuffrè, Milano, 2012.

³⁰ M. Albrow, *The Global Age*, Polity Press, Cambridge, 1996.

³¹ S. Cassese, *I tribunali di Babele. I giudici alla ricerca di un nuovo ordine globale*, Donzelli, Roma, 2009.

perfetto formalismo giuridico³². Si produce così un *diritto polverizzato*, ancora espressione di volontà istituzionali, ma ancor più di realtà e tessuti economici, di gruppi sociali e culturali che decentrano, frantumano, rompono l'unità monistica che aveva sin qui retto il processo giuridico³³.

La legge, dunque, non più come espressione di una volontà statuale, che è politica nel senso etimologico del termine, ma come mezzo che riproduce una sempre più frastagliata eterogeneità di valori disponibili tra le parti sociali e dunque esposti a processi di formazione diversi³⁴.

Il primato della legge si svuota, si ritira di fronte a una crescente molteplicità di poteri e le certezze del giurista s'infrangono sulla necessità di individuare equilibri nuovi tra le ragioni delle istituzioni, dell'economia e del mercato³⁵, dove i regimi privati plasmano un rapidissimo e mutevole diritto globale extrastatuale³⁶, che costituisce la prova più evidente di un diritto ormai eterarchico, polimorfo e decentralizzato³⁷. La regola stinge nel "paralegale", attinge ai margini del diritto, si orienta guidata dal faro del processo economico e tecnologico.

Al rigido paradigma del diritto statale si affianca e forse si sostituisce una *new governance* diffusa e destrutturata che trasforma la scena giuridica mondiale non soltanto sul piano normativo, ma soprattutto su quello culturale. È questo il caso dell'*Organizzazione mondiale del Commercio* (OMC), che inevitabilmente riverbera la sua influenza sull'intero globo, o della rinascita *lex mercatoria*, cui prima si accennava, che curiosamente riaffiora oggi, quando – come nel medioevo – lo Stato indietreggia o abdica.

³² L'ormai affermata presenza di attori non istituzionalizzati trasforma il processo giuridico, trasformando la giuridicità da collettore di risposte, a linguaggio comune tra i giuristi delle diverse *law firms*; sul punto si veda P.G. Monateri, *Globalizzando il diritto*, in *Bibl. lib.*, Torino, 1998, 146, p. 40.

³³ Santi Romano, nel celebre e raccolto postumo *Lo Stato moderno e la sua crisi. Saggi di diritto costituzionale*, Milano, 1969, imputava la crisi dello Stato moderno a "forze disgregatrici" che, divenendo motori e centri di relazioni, minavano la centralità egemonica delle istituzioni.

³⁴ G. Teubner, *Global private regimes: Neo-Spontaneous law and dual constitution of autonomous sectors in world society?*, in *Public Governance in the Age of Globalization*, Ashgate, Aldershot, 2004, in cui si legge: "the specificity of the neo-spontaneous law lies only in the fact that it is based not on governmental decision but on more or less thoroughly organized social processes that each bring about a very specific selectivity of the norm-making".

³⁵ P. Perlingieri, *Le insidie del nichilismo giuridico. Le ragioni del mercato e le ragioni del diritto*, in *Rass. dir. civ.*, 2005, 1, Napoli.

³⁶ M. Bussani, *Il diritto dell'occidente. Geopolitica delle regole globali*, Einaudi, Torino, 2010, pp. 87 e ss. dove si legge: "Da tempo, il commercio, il valore della moneta, dei mutui, l'ambiente, la navigazione marittima e quella aerea, lo sfruttamento della risorse marine, la pesca, l'agricoltura, l'alimentazione, le telecomunicazioni, la proprietà intellettuale, l'uso dello spazio e delle fonti di energia, oltre che ovviamente la finanza, sono oggetto di una disciplina largamente denazionalizzata: ossia non determinata né esclusivamente dipendente dallo Stato, ma da centri di produzione delle regole dislocati nelle arene regionali e globali".

³⁷ J. Habermas, *La costellazione post nazionale: mercato globale, nazioni e democrazia*, Feltrinelli, Milano, 1999.

Da questo faticoso riassetto della gerarchia delle fonti, emerge – in estrema sintesi – come il diritto insegua la capacità di offrire sicurezza nell'individuazione di nuovi principi generali, in grado di contenere e regolare la “dispersa molteplicità del mondo”³⁸ ma, proprio quest'ultima, ci dice cosa sia la *globalizzazione del diritto*: non già una *uniformazione delle risposte, delle norme; bensì una prepotente e accorata uniformità delle domande, delle necessità che delineando il profilo di un nuovo global legal order, un compromesso pluralistico e multiculturale dettato da una sempre più eminente idea di sovranità diffusa, che costringe il giurista ad abbandonare la politica del piede di casa per aprirsi agli stimoli del pensiero globale*³⁹.

6. Il compito del diritto nel mondo globale: conclusioni

Ci troviamo, insomma, in un'epoca che per la prima volta definisce se stessa in tempo reale; un'epoca in cui una disarmante collisione tra l'astrattezza del diritto e la concretezza dei bisogni connota la fragilità della condizione umana, prigioniera ora del vuoto delle istituzioni, ora del pieno dell'autonomia privata che insieme ridisegnano le zone rimesse alla competenza del diritto, il quale si scopre così più destrutturato, più plasmabile, più duttile, meno rigido, meno autarchico, meno ingombrante: votato a un nuovo modo di intendere l'universalismo, che si fa onnivoro, che non lascia fuori nulla.

In questo stallo del sistema gerarchico, che si dissolve nelle fameliche istanze della società globale, il diritto è chiamato a superare l'autoreferenziale difesa dei meccanismi di produzione della norma ereditati dall'età Moderna, a rimodellarsi e predisporre in favore di una frammentata realtà di forme, di soggetti, di attori pubblici e ancor più privati che, inevitabilmente, daranno vita a una sconfinata varietà di canoni e di forme giuridiche capaci di piegare il diritto alle innumerevoli e dinamiche richieste della società globalizzata, giacché lo sviluppo dell'economia globale tende a imporre una regolamentazione dei processi produttivi e degli scambi commerciali ogni giorno più timida, in una sorta di *deregulation* volta ad eliminare ogni possibile ostacolo allo slancio creativo del mercato, incluse le frontiere e la stessa sovranità degli Stati nazionali, ridotti a “unità di business artificiali”⁴⁰.

L'idea di “globalismo giuridico” che affiora dalle riflessioni della seconda metà del secolo passato e che trae forza dall'idea kantiana di *Weltbürgerrecht* – quel “diritto cosmopolitico” che si fonderebbe sull'esistenza di una morale comune a tutti gli uomini – legittima però la prospettiva di una sorta di *lex mundialis* capace, poco alla volta, di favorire un'omologazione politica e culturale delle diverse tradizioni legislative nazionali, creando un vero e proprio “spazio giuridico mondiale”.

³⁸ C. Magris, *Kircher, il complotto universale*, in *Corriere della sera*, 22 marzo 1992, p.7.

³⁹ W. Twining, *Globalization and Legal Theory*, Butterworth, Oxford, 2000.

⁴⁰ K. Ohmae, *The End of the Nation State. The Rise of Regional Economies*, The Free Press, New York, 1995; tr. it. *La fine dello stato-nazione: l'emergere delle economie regionali*, Baldini & Castoldi, Milano, 1996, p. 21.

Uno spazio nuovo. Uno spazio che non dovrà intendersi quale omologazione totale e asettica delle vicissitudini giuridiche globali, ma piuttosto come una sorta di “*G-local law*”⁴¹: ovvero un diritto capace di guidare un processo di globalizzazione rispettoso delle diversità di ieri, delle peculiarità del mondo di oggi ma capace, allo stesso tempo, di modellarsi sulle ambizioni di domani.

Quanto ampio sarà questo spazio?

È certo che per milioni di persone la globalizzazione non ha funzionato.

Essa ha minato le democrazie più fragili, ha decolorato le loro culture e sbiadito le loro prospettive nell’illusione rumorosa e assordante del benessere.

Non possiamo cominciare la storia da capo.

Occorre però *reformare la globalizzazione*, lasciando i popoli artefici del proprio destino, rivedendo i meccanismi di accesso al credito e la *governance* degli organi preposti a questo, individuando priorità nuove per l’FMI, nuove regole per l’WTO, nonché riequilibrando le logiche politiche internazionali e mettendo in dubbio, una volta per tutte, il soffocante dogma dell’autoregolamentazione del mercato.

⁴¹ Uso l’espressione “G-local law” adattando al diritto la nota espressione “glocalization” del sociologo Bauman il quale, combinando le parole “globalization” e “localization”, ha auspicato che in futuro la globalizzazione riesca a dialogare con le realtà locali meglio di come ha saputo fare sino a oggi. Sul tema si veda Z. Bauman, *Globalizzazione e glocalizzazione*, Armando Editore, Roma, 2005.